

DELIBERA N. 329/20/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EUROENVIO COURIER S.L.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 8
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER
L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI, APPROVATO CON
DELIBERA N. 129/15/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l'art. 22 bis, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante *“Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*) e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l’art. 37;

VISTO il verbale dell’ispezione effettuata il 22 marzo 2019 dalla Guardia di Finanza presso la sede della Ditta Individuale *“Briceno Hurtado Jessica Andreina”*. (di seguito denominata *“Briceno”*), sita a Milano in via Don Bosco, 24;

VISTA la nota del 17 giugno 2019, con la quale l’Autorità ha diffidato la società Euroenvio Courier S.L. (di seguito, *“Euroenvio”*) a regolarizzare la propria posizione e quella delle Ditte Individuali *“Briceno Hurtado Jessica Andreina”* e *“Cartolibreria Liceo di Silvana Di Michele”*, attraverso il conseguimento dell’autorizzazione generale;

VISTA la nota del 2 agosto 2019, trasmessa dalla ditta Briceno, con la quale la società Euronvio ha comunicato che effettua il servizio di consegna pacchi in tutta l’Unione europea attraverso altri operatori come DHL e che, non avendo locali o mezzi di trasporto in Italia, ma accordi commerciali con la Ditta Briceno e la Cartolibreria

Liceo a Montesilvano, non ha alcuna necessità di acquisire alcun titolo per inviare un pacco;

VISTA la nota del 2 agosto 2019 con la quale la Leocar SAS sig. Alessandro Formenti (subentrata, a seguito di compravendita, alla Cartolibreria Liceo di Silvana Di Michele nel rapporto con Euroenvio) chiedeva di essere autorizzata, in qualità di intermediario, alla *ricezione di pacchi da spedire in Venezuela tramite EuroEnvio SL*”;

VISTA la nota del 7 agosto 2018 con la quale l’Autorità ha precisato alla Leocar SAS sig. Alessandro Formenti che la competenza a rilasciare l’autorizzazione è del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la nota del 30 settembre 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, MISE), in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità, ha comunicato che Euroenvio non è in possesso di un titolo abilitativo per l’offerta al pubblico di servizi postali;

VISTA la nota del 1° ottobre 2019 con la quale la ditta Briceno ha trasmesso copia dell’autorizzazione generale n 5366/2019 rilasciata dal MISE per silenzio assenso in pari data;

VISTA la nota del 7 novembre 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità, ha comunicato che Leocar SAS sig. Alessandro Formenti non è in possesso di un titolo abilitativo per l’offerta al pubblico di servizi postali;

VISTO l’atto di contestazione n. 22/19/DSP del 17 dicembre 2019, notificato a EuroenvioCourier S.L. in data 30 dicembre 2020, e la relazione sulle risultanze preistruttorie ad esso allegata;

VISTE le note di Euroenvio del 9 e del 16 gennaio 2020;

VISTE le note dell’Autorità del 13 e del 17 gennaio 2020;

VISTA la nota di Euroenvio del 16 febbraio 2020;

VISTA la nota del 6 aprile 2020, con la quale l’Autorità ha comunicato alla Società Euroenvio la sospensione dei termini procedimentali dal 23 febbraio al 15 aprile 2020;

VISTA la nota del 21 aprile 2020 con la quale l’Autorità ha comunicato alla società Euroenvio la proroga della sospensione dei termini procedimentali fino al 15 maggio 2020

CONSIDERATO che la società Euroenvio non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota del 4 giugno 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità, ha comunicato che Leocar SAS sig. Alessandro Formenti non è in possesso di un titolo abilitativo per l'offerta al pubblico di servizi postali;

CONSIDERATO che, pur essendo Euroenvio, una società spagnola, l'omonimo marchio di cui la Società è titolare è utilizzato per la commercializzazione in Italia di servizi postali anche attraverso affiliati operanti sul territorio italiano;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Euroenvio Courier s.l., in qualità di *franchisor*, e altri due soggetti operano sul territorio italiano come componenti di un unitario centro di organizzazione imprenditoriale per l'offerta al pubblico di servizi postali con il suddetto marchio.

In particolare, i servizi postali offerti da Euroenvio sono relativi alla ricezione e consegna di pacchi postali da e per il Venezuela, Stati Uniti e Colombia.

Si tratta di servizi non rientranti nel servizio universale, per la cui erogazione è prescritto il rilascio di una autorizzazione generale (art. 6 del d. lgs. n. 261/1999 e art.8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*").

In particolare, il titolo abilitativo è richiesto per lo svolgimento anche di una sola delle fasi in cui si articola il servizio postale (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii), ad esclusione dell'attività di solo trasporto.

Nelle premesse della delibera n. 129/15/CONS (in particolare, al paragrafo 171) si precisa che i diversi soggetti che partecipano al processo produttivo per l'offerta al pubblico di servizi postali, laddove vogliono mantenere una posizione autonoma e indipendente sotto il profilo societario, così come avviene attraverso il contratto di affiliazione (*franchising*), devono munirsi di un autonomo titolo abilitativo.

Inoltre sempre nella medesima è stato chiarito (par. 37) che "*...le imprese di spedizione internazionale, di logistica, di autotrasporto che intendono svolgere anche solo sporadicamente o non in via prevalente attività che si sostanziano nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di "pacchi postali" sono tenute, come nella previgente disciplina, a conseguire l'autorizzazione generale.*

Ciò posto, nell'ambito dell'attività ispettiva effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della ditta individuale "Briceno", quest'ultima ha dichiarato che *la propria attività consiste in un servizio di intermediazione, ovvero ritira dai clienti, per conto della EUROENVIO COURIER SL i pacchi da spedire in Venezuela, Colombia e Stati Uniti. Successivamente le spedizioni vengono effettuate per il tramite del corriere DHL. Quest'ultimo aspetto viene curato direttamente dalla EUROENVIO COURIER SL che trasmette telematicamente alla propria impresa le lettere di vettura da apporre sui plichi.*

Inoltre, dal sito di Euroenvio emergeva che tale società in Italia si avvaleva per i servizi postali offerti anche della ditta individuale Cartolibreria Liceo di Silvana Di Michele, sita in Montesilvano (PE).

Pertanto, dopo che il MISE aveva comunicato, in risposta alle richieste di informazioni dell'Autorità, che né Euroenvio e né le ditte individuali "Briceno Hurtado Jessica Andreina" e la Cartolibreria Liceo di Silvana Di Michele, erano in possesso del titolo autorizzatorio per lo svolgimento di servizi postali, l'Autorità con nota del 17 giugno 2019 ha diffidato la società Euroenvio Courier S.L. a regolarizzare la propria posizione e quella delle ditte individuali attraverso il conseguimento per ognuno dell'autorizzazione generale.

A seguito della diffida, Euroenvio ha comunicato che effettuava il servizio di consegna pacchi in tutta l'Unione europea attraverso altri operatori come DHL e che, pertanto, non avendo locali o mezzi di trasporto in Italia, ma accordi commerciali con la Ditta Briceno e la Cartolibreria Liceo a Montesilvano, non aveva alcuna necessità di acquisire alcun titolo per inviare un pacco.

La Leocar SAS sig. Alessandro Formenti (subentrata, a seguito di compravendita, alla Cartolibreria Liceo di Silvana Di Michele nel rapporto con Euroenvio) ha chiesto all'Autorità di essere autorizzata in qualità di intermediario, alla "ricezione di pacchi da spedire in Venezuela tramite EuroEnvio SL".

A tale società l'Autorità ha comunicato che la competenza a rilasciare l'Autorizzazione è del Ministero dello sviluppo economico.

La ditta individuale Briceno, invece, ha trasmesso copia dell'Autorizzazione Generale n 5366/2019 rilasciata dal MISE per silenzio assenso.

Ciò stante, dopo che il MISE, a seguito di ulteriore richiesta di informazioni da parte dell'Autorità, aveva comunicato che né Euroenvio e né la Leocar sas di Formenti

Alessandro avevano medio tempore ottenuto il titolo autorizzatorio, Euroenvio è stata ritenuta responsabile non solo, da un lato, per aver realizzato, in assenza del necessario titolo abilitativo, una rete preordinata all'offerta al pubblico di servizi postali (organizzata secondo *standard* e sottoposta alla sua direzione e coordinamento), ma anche, dall'altro lato, per aver affiliato un operatore abusivo privo del medesimo titolo.

Alla Società sono state, quindi, contestate 2 distinte condotte violative:

1. aver realizzato sul territorio italiano, in mancanza del prescritto titolo abilitativo, una rete preordinata all'offerta al pubblico di servizi postali, organizzata secondo *standard* e procedure da essa elaborate e sottoposta alla sua direzione e coordinamento, in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*";

2. aver affiliato, ai fini dell'offerta al pubblico di un servizio postale non rientrante nel servizio universale, un soggetto non munito di autorizzazione generale (Leocar SAS sig. Formenti Alessandro), in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*";

Entrambe le condotte sono sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999 (minimo edittale 5 mila euro, massimo edittale 150 mila euro).

2. Deduzioni difensive

Euroenvio ha inviato una prima nota con la quale ha comunicato sostanzialmente di voler regolarizzare la propria posizione con il conseguimento dell'autorizzazione generale.

Successivamente ha inviato un'ulteriore nota con la quale ha chiesto chiarimenti in ordine alla documentazione e dati da trasmettere al Mise per il rilascio dell'autorizzazione generale.

Infine, la società ha inviato un'ultima nota con la quale trasmette il riscontro fornito dal Mise in ordine alla richiesta di autorizzazione, dove si chiarisce che, ai fini del conseguimento del titolo autorizzatorio, è necessario l'iscrizione alla locale camera di commercio con il codice ATECO previsto per i servizi postali.

Pertanto, Euroenvio ha comunicato di volersi avvalere esclusivamente della ditta individuale Briceno e della cartolibreria liceo di Silvana Di Michele (rectius Leocar S.a.s di Formenti Alessandro), in fase di ottenimento dell'autorizzazione generale, che svolgerebbero l'attività postale in totale autonomia. Precisa, infine, che non ritiene configurabile un'organizzazione stabile di Euroenvio in Italia, in quanto non intende aprire sedi secondarie o succursali e che la società non svolgerà alcun servizio postale.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Le comunicazioni inviate dalla Parte non consentono di superare i contenuti della contestazione.

Infatti, già a seguito della ricezione della prima nota, considerato che si era in presenza di una società straniera e, quindi, probabilmente, di un soggetto non in grado di conoscere compiutamente la normativa vigente e le procedure necessarie per ottenere il titolo, l'Autorità ha avuto modo di precisare, in una nota inviata, che i termini per poter regolarizzare la posizione di Euroenvio e quella della società Leocar sas sig. Alessandro Formenti con sede in Montesilvano (subentrata, a seguito di compravendita, alla cartoleria Liceo di Silvana nel rapporto con Euroenvio,), indicati nell'atto di diffida del 17 giugno 2019 erano scaduti. Di conseguenza era stato adottato l'atto di contestazione n 22\19\DSP in data 17 dicembre 2019

E' stato evidenziato, altresì, che l'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione generale da parte della società e della Leocar sas di Alessandro Formenti, comprovata da idonea documentazione, poteva essere valutato, ma soltanto ai fini della commisurazione dell'importo della sanzione e a condizione che la relativa comunicazione pervenisse all'Autorità entro e non oltre i 120 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto di contestazione.

La parte non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alle condotte violative contestate con l'atto 22\19\DSP, ma ha solo comunicato, inizialmente di voler acquisire il titolo autorizzatorio e successivamente di non voler procedere al suo conseguimento.

Peraltro, si evidenzia che anche la Leocar sas di Formenti Alessandro, (subentrata nel 2016, a seguito di compravendita, alla ditta individuale Cartoleria Liceo di Silvana Di Michele nel rapporto con Euroenvio), come risulta dalla visura della locale Camera di Commercio, contrariamente a quanto preannunciato dalla Parte nell'ultima nota inviata, non ha conseguito il titolo autorizzatorio.

Pertanto, non possono che confermarsi i contenuti del suindicato atto di contestazione, qui da intendersi integralmente richiamato.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risultano accertate le seguenti violazioni poste in essere da Euroenvio Courier S.L.:

1. violazione dell'art. 6 del d. lgs n. 261/1999 e dell'art.8 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999, per aver realizzato sul territorio italiano, in mancanza del prescritto titolo abilitativo, una rete preordinata all'offerta al pubblico di servizi postali, organizzata secondo *standard* e procedure da essa elaborate e sottoposta alla sua direzione e al suo coordinamento;

2. violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 261/1999, per aver affiliato, ai fini dell’offerta al pubblico di un servizio postale non rientrante nel servizio universale, un soggetto non munito di autorizzazione generale (Leocar SAS sig. Formenti Alessandro),

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 261/1999 “*chiunque espleti servizi rientranti nel servizio universale senza aver conseguito la prescritta autorizzazione generale è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila a centocinquantamila euro*”;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

La disciplina dei titoli abilitativi, nell’ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti.

Il conseguimento del titolo abilitativo prescritto dalla legge - e, in particolare, come nel caso di specie, dell’autorizzazione generale, richiesta per la fornitura al pubblico dei servizi postali significativi - rappresenta un adempimento fondamentale a carico degli operatori postali affinché sia assicurato il rispetto della normativa di settore a tutela degli utenti e a garanzia del corretto funzionamento del mercato.

Le violazioni accertate nell’ambito del procedimento sanzionatorio a carico di Euroenvio sono, dunque, gravi e ciò, peraltro, non solo per il particolare rilievo delle disposizioni violate, ma anche per la circostanza che, per creare in Italia una rete per la fornitura di servizi postali, ha affiliato un soggetto privo di titolo autorizzatorio.

Sotto il profilo dell’estensione territoriale della violazione, si rappresenta, poi, che i servizi Euroenvio vengono offerti in maniera abusiva, da un operatore non munito della prescritta autorizzazione generale in una sola regione del territorio italiano.

B) Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

Con riferimento all’opera svolta dall’agente, si ribadisce che la Società, nell’ambito del procedimento sanzionatorio in esame, ha avuto un comportamento ondivago.

Inizialmente aveva manifestato la volontà di acquisire l’autorizzazione generale e successivamente ha comunicato di non voler procedere al suo conseguimento.

Inoltre, anche la società Leocar sas di Formenti Alessandro, per la quale la Parte aveva preannunciato il conseguimento dell'autorizzazione generale, da controlli effettuati presso il Mise, non risulta poi aver conseguito il titolo autorizzatorio.

Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, Euroenvio è una società che si occupa di servizi postali, invio di corrispondenza e pacchi soprattutto verso il Sud America (in particolare, il Venezuela). La Società, come riportato nelle pagine di presentazione del sito, ha come obiettivo di continuare a espandersi in tutta l'Unione europea. La Società, già presente in Spagna, nell'avviare la realizzazione di rete in *franchising* per la fornitura di servizi postali sul territorio italiano, non poteva ignorare (o quantomeno essere consapevole dell'esigenza di conoscere) la specifica normativa di settore e la necessità di dotarsi del titolo autorizzatorio prescritto dalla legge e di coinvolgere nella rete operatori anch'essi autorizzati allo svolgimento di attività postale.

Le violazioni accertate appaiono come il risultato di un unitario disegno strategico aziendale deciso a livello apicale, allo scopo di eludere la disciplina dei titoli abilitativi, evitando così anche il versamento dei contributi amministrativi.

C) Condizioni economiche dell'agente

Non è possibile far riferimento alle condizioni economiche dell'agente in quanto il bilancio della Società non è risultato in alcun modo reperibile.

In considerazione della limitata copertura territoriale in ambito nazionale della rete di *franchising*, appare giustificato l'ammontare della sanzione.

RITENUTO che le due condotte violative sopra indicate sono del tutto distinte sul piano materiale, con conseguente applicazione per ciascuna di esse di una separata sanzione, in virtù del principio del cumulo materiale;

RITENUTO di dovere determinare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per le condotte violative accertate nella misura di seguito indicata, ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

- euro 20.000,00(ventimila/00) per la violazione di cui al punto n. 1
- euro 10.000 (diecimila/00) per la violazione di cui al punto 2;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

la violazione, da parte della società Euroenvio Courier S.L., con sede in Av. de la Industria 38, Nave B1428823 Coslada Madrid – España - dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A delibera n. 129/15/CONS), in relazione alle condotte sopra descritte;

ORDINA

alla società Euroenvio Courier S.L. con sede in Av. de la Industria 38, Nave B1428823 Coslada Madrid – España -di pagare la complessiva somma di euro 30.000/00(trentamila\00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

DIFFIDA

ai sensi dell’art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la medesima società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A delibera n. 129/15/CONS);

INGIUNGE

alla società Euroenvio Courier S.L., con sede in Av. de la Industria 38, Nave B1428823 Coslada Madrid – España di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n.329/20/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n 329/20/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’articolo 119 del

medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone